

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3203 del 08/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA SAVI SALUMI SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI) SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI PODENZANO (PC) FRAZ. SAN POLO, STRADA PER TURRO N. 13
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3284 del 07/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **SAVI SALUMI S.R.L.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Frazione San Polo, Strada per Turro n° 13.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. l'istanza della Ditta **SAVI SALUMI S.R.L.** - avente sede legale in Comune di Podenzano, Località San Polo, Strada per Turro n° 13 - presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Podenzano) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 18/04/2016, prot. n° 4008 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/3778), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Frazione San Polo, Strada per Turro n° 13; l'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;Per quanto riguarda l'impatto acustico (per il quale non sono previste modifiche) viene dichiarato che vengono svolte attività a bassa rumorosità rientranti nell'allegato B del DPR 227/11 pertanto l'attività è esclusa dall'obbligo della presentazione di quanto previsto dall'art. 8 della L. 447/95;
2. la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 27/05/2016, prot. n° 5593 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/5521); in particolare viene rettificata l'istanza per quanto attiene le emissioni in atmosfera, rispetto alle quali l'azienda richiede l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, aggiornando la documentazione già prodotta;

Verificato che:

- lo stabilimento era già stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88 con D.D. n. 1457 del 9.6.2004; rispetto a tale atto l'impianto termico generante l'emissione E1 risulta convertito a gas metano;
- la capacità produttiva, intesa come produzione annua di salumi, è pari a 216.000 kg/anno;
- le acque reflue industriali sono costituite:
 - dal lavaggio della stalla di sosta dei suini per l'asportazione dei liquami;
 - dal lavaggio del macello;
 - dal lavaggio delle attrezzature utilizzate per la lavorazione degli insaccati;

- dalle acque di raffreddamento delle celle frigorifere;
- tutte le acque reflue industriali di cui sopra e quelle domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate in un impianto costituito da un separatore grassi e da una sezione di accumulo/omogeneizzazione;
- lo scarico di acque reflue industriali S1 in uscita dall'impianto di trattamento recapita in pubblica fognatura;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Podenzano con atto del 20/03/2013, prot. n° 2029;

Acquisiti:

- la relazione tecnica istruttoria favorevole al rilascio dell'AUA indicante limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, redatta dal Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza con nota 05/07/2016, prot. n° PGPC/2016/7030;
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza del 13/07/2016, prot. n° 2016/0048832 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/7411) con cui si fa presente che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, dal Comune di Podenzano, con nota del 02/08/2016, prot. n° 6957 (acquisita agli atti il 04/08/2016 con prot. n° PGPC/2016/8388) in merito alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del

Visto, inoltre, il Regolamento per il decentramento amministrativo revisionato con D.G.R. n. 75 del 13 luglio 2016;

30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SAVI SALUMI S.R.L.** per l'attività di "lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Frazione San Polo, Strada per Turro n° 13;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SAVI SALUMI S.R.L.** (C. FISC. 00346760333) per l'attività di "lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Frazione San Polo, Strada per Turro n° 13 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- di stabilire**, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 – GENERATORE DI VAPORE ALIMENTATO A METANO – P=10,046 MW

Portata massima	2400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	260	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE E2 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E3 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E4 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E5 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E6 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E7 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E8 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera 0,5 h/g

EMISSIONE E9 – CELLA DI STAGIONATURA

Durata massima giornaliera

0,5 h/g

- α) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione indicati per E1, il gestore può non effettuare controlli a tale emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - β) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
 - χ) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
 - δ) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - ε) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - φ) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
3. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:**
- α) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - β) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - χ) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivamente mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - δ) l'impianto di depurazione dovrà essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - ε) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dall'impianto di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - φ) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - γ) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica dell'impianto di trattamento o della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. **di dare atto che:**

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Podenzano con atto del 20/03/2013, prot. n° 2029;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.